

Legge regionale 08 giugno 1978 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'istruzione universitaria nonché modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

CAPO III

Altre disposizioni

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria fino all'ammontare di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e il Comitato tecnico amministrativo nominato dal Ministero della pubblica istruzione per l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi sulla base di documentate richieste.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010